



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 729 DEL 11/07/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: IANNIELLO VALENTINO - APSF INFERMIERE: PROROGA
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS N. 151/2001**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it

Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con atto n. 1003 del 19/08/2022 è stata accolta la richiesta di Ianniello Valentino, dipendente in qualità di APSF Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001 presso ASL Caserta, dal 03/10/2022 e sino al 02/10/2023, successivamente prorogata con atto n. 902 del 09/08/2023, dal 03/10/2023 e sino al 02/10/2024;

CONSIDERATO che il prenominato ha richiesto la proroga dell'assegnazione temporanea presso l'ASL Caserta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 (cfr. nota prot. 35366 del 28/06/2024);

VISTA la comunicazione PEC ricevuta in data 04/07/2024 con cui l'ASL Caserta chiede a codesta ASST Mantova la proroga all'assegnazione temporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01, per l'ulteriore durata di 1 anno nei confronti del dipendente di cui trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore DAPSS;

RISCONTRATO che il prenominato dipendente è coniugato con R.A., che risiede a Marcianise (CE), lavora a Caivano (NA) e che gli stessi sono genitori di I.E. nato il 16/06/2021;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 105 della Legge 350/2003 che ha introdotto l'art. 42 bis nel D.Lgs 151/01 (come modificato dall'articolo 14, comma 7, L. 124/2015), il quale dispone che: *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”*;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n.

99 (in G.U. 1^a s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «*ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa*», anziché «*ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa*»".

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 192/04 ha precisato che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui si deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria, per cui l'espressione utilizzata dal legislatore "(...) *per un periodo complessivo non superiore i tre anni*" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori";

RICHIAMATA, *ex pluribus*, la pronuncia 7 febbraio 2020, n. 961 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, che focalizza la ratio della sopra richiamata norma per cui "*i valori presidiati dalla normativa a tutela della genitorialità (e dei minori di tenera età) debbono trovare dunque preminenza*";

ACQUISITA agli atti la documentazione probante quanto sopra;

ACCERTATO che il dipendente in parola ha già beneficiato di 2 anni di assegnazione temporanea, che cumulati con l'ulteriore periodo della presente richiesta, non oltrepassano il massimo di 3 anni previsti dalla normativa;

RITENUTO quindi di concedere al dipendente la proroga dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01 presso l'ASL Caserta, con decorrenza dal 03/10/2024 e per la durata di un ulteriore anno (ultimo);

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da SIMONETTI GIOVANNI Direttore della Struttura GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, e da BUZZI STEFANIA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di riconoscere a Ianniello Valentino, dipendente in qualità di APSF Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore periodo di assegnazione temporanea presso l'ASL Caserta, ai sensi dell'art. 42 bis, D.Lgs. 151/2001, a decorrere dal 03/10/2024 e sino al 02/10/2025;
2. di dare atto che tutti gli oneri relativi alle competenze spettanti al dipendente e derivanti dall'attivazione dell'assegnazione temporanea (con esclusione di qualsiasi trattamento di missione), saranno interamente a carico dell'ASL Caserta e da questa direttamente corrisposti all'interessato;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)